



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto	TABBITA	Presidente
Paolo	PELUFFO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario relatore

nell'adunanza del 4 maggio 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Marciana Marina, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 27/02/2017, ha

inoltrato alle Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 1298 del 23/02/2017, con la quale il Sindaco del Comune di Marciana Marina chiede un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 in merito alla possibilità di utilizzare, ai fini del calcolo del *turn over*, le cessazioni dal servizio intervenute nel triennio 2008-2010, stante che, negli anni successivi, non si sono avute altre cessazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi senz'altro ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta è da considerare inammissibile.

Infatti, nonostante il quesito sia attinente alla materia della contabilità pubblica, avendo ad oggetto la corretta applicazione di disposizioni normative di coordinamento della finanza pubblica, dettate dal legislatore in materia di vincoli finanziari generali relativi alla spesa per il personale degli enti locali, e in quanto tale riconducibile alla nozione, pur ristretta, di contabilità pubblica, per come configurata, ai fini del corretto esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo, dalle disposizioni di coordinamento emanate sia dalla Sezione delle Autonomie, sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo, rispettivamente attraverso le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/10, il quesito è da ritenersi inammissibile, in quanto non presenta i requisiti di generalità e astrattezza che devono caratterizzare le richieste di parere di cui alla l. n. 131/2003.

E' evidente, infatti, che il Comune richiedente pone all'attenzione di questa Sezione una specifica e concreta vicenda gestionale, ed è tesa, perciò, ad ottenere un parere volto ad indirizzare l'operato dell'ente circa gli atti da adottare, con una valenza endoprocedimentale che esula dalle attribuzioni della Corte dei conti, rientrando essa nella discrezionalità dell'amministrazione.

Peraltro, si nota come la normativa di riferimento sull'utilizzo dei resti del *turn over* (art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014, così come modificato dall'art. 4, comma 3 del d.l. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015) indica espressamente che, a decorrere dal 2014, è consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite esclusivamente al triennio precedente.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta

formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 maggio 2017.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 4 maggio 2017

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli